

COMUNE di FURORE

PROVINCIA di SALERNO

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 12 gennaio 2021

OGGETTO: MISURE DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ORDINANZA DI ISOLAMENTO E QUARANTENA.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

COMUNE di FURORE

PROVINCIA di SALERNO

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

COMUNE di FURORE

PROVINCIA di SALERNO

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 25-10-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Visto il D.L.n.172 del 18.12.2020 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus(2019 – nCoV) (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3



COMUNE di FUORO

PROVINCIA di SALERNO

febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”(GU Serie Generale n.44 del 22- 02-2020);
- le Ordinanze del Ministero della Salute in materia “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” ;
- Il DECRETO 30 aprile 2020 “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.”;

PRESO ATTO della nota dell'ASL Salerno – U.O.C. Prevenzione Collettiva - Area interdistrettuale inviata via mail ed acquisita in data odierna al prot. n.0000255, con la quale è stato comunicato che sul territorio del Comune di Fuoro, vi è il seguente cittadino positivo al test del Coronavirus che è stato posto in isolamento:

1- omissis, nato a omissis il omissis, residente in omissis alla via omissis;

DATO ATTO che, in conseguenza di quanto sopra riportato, sono stati identificati i contatti stretti delle persone risultate contagiate indicati nel sottostante elenco, trasmesso dall'Asl nella stessa richiamata nota, per l'effettuazione degli accertamenti sanitari di competenza, e precisamente:

1- omissis, nato a omissis il omissis e residente in Fuoro, alla via omissis, domiciliato alla via omissis;

VISTO il D.L. n. 33/2020 in base al quale:

- E' fatto divieto di mobilità' dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell' autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.



COMUNE di FUORO

PROVINCIA di SALERNO

- Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria e' applicata la quarantena precauzionale;
- spetta al Sindaco, quale autorità sanitaria locale applicare le misure di quarantena;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Direzione Generale della Programmazione Sanitaria – n. 32850 del 12.10.2020 ad oggetto “COVID-19: Indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, la quale aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria –n.705 dell’8.1.2021 ad oggetto: “Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di *testing*” che conferma la validità delle misure previste dalla circolare n.32850 del 12.10.2020 per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena;

RITENUTO necessario ed urgente adottare un’apposita Ordinanza Sindacale che preveda:

1. di sottoporre alla misura dell’isolamento obbligatorio il soggetto risultato positivo al virus, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione;
2. di sottoporre alla misura della quarantena precauzionale i soggetti che hanno avuto contatti stretti con le persone risultate positive al Covid 19;

CONSIDERATO che i dati anagrafici dei destinatari della presente ordinanza, in ragione della normativa vigente in materia di privacy, sono omessi nel provvedimento oggetto di pubblicazione all’albo pretorio;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del provvedimento trattandosi di

COMUNE di FURORE

PROVINCIA di SALERNO

atto finalizzato alla tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D. lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, in qualità di Autorità sanitaria locale e di protezione civile;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Con effetto immediato dalla notifica della presente ordinanza e comunque fatta salva la decorrenza già disposta dall'ASL nella nota di trasmissione di cui in premessa, di sottoporre alla misura dell'isolamento **obbligatorio** in quanto risultato positivo al coronavirus, con divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora e di non avere contatti con altre persone, **fino a quando l'ASL comunica l'esito del tampone rinofaringeo negativo**, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020, o fino al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, comunque fino a dichiarata guarigione da parte dell'Autorità Sanitaria preposta, il seguente soggetto:

1 - omissis, nato a omissis il omissis, residente in omissis alla via omissis;

ORDINA

Con effetto immediato dalla notifica della presente ordinanza e comunque fatta salva la decorrenza già disposta dall'ASL nella nota di trasmissione di cui in premessa, di sottoporre, **in via precauzionale, alla misura della quarantena** presso la propria abitazione o dimora e di non avere contatti con altre persone, quali **CONTATTI STRETTI** con i casi confermati di malattia infettiva diffusiva Covid-19, **per un periodo di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso oppure per un periodo di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno**, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020 i seguenti soggetti:

COMUNE di FURORE

PROVINCIA di SALERNO

l – omissis, nato a omissis il omissis e residente in omissis, alla via omissis, domiciliato alla via omissis;

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

AVVERTE

Che la presente ordinanza ha decorrenza immediata.

Che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative indicate nell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 e ai sensi dell'art.2 del decreto legge n.33/2020.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL SINDACO

Avv. Giovanni Milo

